



PARERE MOTIVATO

N. 226 IN DATA 02 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per l'Accordo di Programma in Variante al Piano degli Interventi sull'area in località Zai Due Basson – Comparto di Via della Chimica nel Comune di Verona (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 02 novembre 2023 come da nota di convocazione in data 27 ottobre 2023 protocollo regionale n. 586602;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Verona, con nota pec acquisita al prot. reg. n. 438505 del 17/08/2023, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per l'Accordo di Programma in Variante al Piano degli Interventi sull'area in località Zai Due Basson – Comparto di Via della Chimica nel Comune di Verona (VR);

CONSIDERATO che nota prot. reg. n. 452318 del 24/08/2023, l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato richiesta di contributi ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Comune di Verona
- Provincia di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- U.O. Genio Civile Verona
- Ulss n. 9 "Scaligera"
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza



- Comune di Bussolengo
- Comune di Sona
- Comune di Pescantina
- Comune di Sommacampagna
- Direzione Turismo
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- contributo Comune di Verona, acquisito al prot. reg. n. 513190 in data 21.09.2023;
 - contributo Direzione Turismo prot. reg. n. 528918 in data 29.09.2023;
- pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 234/2023”*, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che il Comune, con nota pec acquisita al prot. reg. n. 438505 del 17/08/2023, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è la Verifica di Assoggettabilità a VAS per l'Accordo di Programma in Variante al Piano degli Interventi sull'area in località Zai Due Basson – Comparto di Via della Chimica nel Comune di Verona. Nel dettaglio la Scheda Norma 11/21 del P.I. approvata dal Comune di Verona in data 04/01/2021 in Variante rispetto a quella approvata dallo stesso Comune nel Piano degli Interventi del 2011, prevede, nell'area in oggetto, la realizzazione di 3 lotti che presentano i seguenti valori stereometrici suddivisi per le relative destinazioni d'uso:

- Lotto 1 (Superficie Fondiaria =12.346 mq e Superficie Utile Lorda = 7.407 mq) e Lotto 2 (Superficie Fondiaria =5.223 mq e Superficie Utile Lorda = 3.134 mq): o UT/1.1 o UT2 o UT3/1;
- Lotto 3: (Superficie Fondiaria =1.592 mq e Superficie Utile Lorda = 150 mq) o UT6/A.2: Attrezzature di interesse.

La variante in esame agisce sullo scenario di trasformazione vigente operando le seguenti modifiche:

- a) destinare il comparto esclusivamente ad attività produttive, eliminando la prevalente destinazione commerciale prevista dal vigente PI;
- b) permutare, l'area di mq. 2.062 circa di proprietà comunale con una porzione di area di mq. 2.110 circa di proprietà del Consorzio ZAI;
- c) di costituire sull'area sopracitata di mq. 2.110 circa (dopo acquisizione della stessa al patrimonio comunale a seguito della permuta) un diritto di superficie in favore del Consorzio ZAI o, in alternativa, di assegnare detta area in concessione al Consorzio ZAI medesimo, in entrambi i casi gratuitamente, per un periodo di almeno 20 anni, affinché il Consorzio ZAI possa edificarvi, a propria cura e spese, un piccolo manufatto da concedere in godimento ad associazioni del territorio (al posto della sala civica prevista);
- d) stralciare, in conseguenza della eliminazione della più redditizia destinazione commerciale e della previsione di un manufatto per attività associative, l'obbligo di realizzare una sala civica, quale opera compensativa. L'opera rimarrà comunque di proprietà del consorzio ZAI
- e) la variante prevede di ricollocare l'arteria stradale di collegamento della ZAI 2 alla SP5 Gardesana in modo da rendere più funzionale il tracciato in quanto la nuova posizione sarebbe più vicino alla tangenziale e consentirebbe un collegamento più diretto alla nuova



viabilità provinciale Verona-lago di Garda. Il nuovo tracciato non costituisce, come la precedente proposta, vincolo allo sviluppo complessivo del "Comparto di Via della Chimica", anzi garantisce il completamento del tessuto industriale esistente anche con l'eventuale ampliamento contiguo degli attuali insediamenti industriali.

- f) approvare in funzione di quanto sopra una variante al P.I. mediante un Accordo di Programma. ai sensi dell'art 7 della legge urbanistica della Regione Veneto del 23 aprile 2004 n. 11;

Gli interventi edilizi si attuano mediante richiesta di PdC/SCIA se ammessa per ogni singolo lotto. Di seguito gli Indici stereometrici e la Disciplina degli interventi edilizi all'interno del comparto per attività produttive:

- UF = 0,6 mq/mq
- RC = 60% SF
- H max = 1 piano per la destinazione d'uso principale produttiva: massimo due piani per la parte destinata ad usi regolati di cui al punto 2, lett. b)
- DC = 6 mt Q = H/2

Di seguito gli Indici stereometrici e la Disciplina degli interventi edilizi all'interno del comparto per attività associative UT6-A/2:

- UF = 0,20 mq/mq
- Hmax = 6 m RC = 0,30% SF

RILEVATO CHE

- nel RAP è stata analizzata la coerenza / conformità della proposta con il quadro programmatico di riferimento costituito dagli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore efficaci nel territorio di Verona. Ne dettaglio l'analisi ha preso in considerazione: PTRC, PAQE – Piano d'area quadrante Europa, PTCP, PAT, Piano degli interventi, Piano di tutela delle acque, Piano qualità dell'aria, Piano d'azione energie sostenibili, Piano gestione rischio alluvioni, Piano di protezione civile. L'analisi ha permesso di appurare una generale coerenza con gli strumenti di pianificazione analizzati. In particolare si segnala che, rispetto il PGRA, non sono state segnalate penalità rispetto i temi pericolosità idraulica / rischio idraulico;
- Il quadro ambientale di riferimento è stato delineato avvalendosi di dati recenti desunti dalle fonti bibliografiche ufficiali. Relativamente all'atmosfera, il RAP ha dato conto degli esiti di una campagna di monitoraggio mobile svolta da ARPAV nel 2020 in via Vigasio, confrontando i dati rilevati con le centraline fisse di rilevamento di VR-Giarol e di VR-Borgo Milano. La maggiore criticità è rappresentata da ossidi di azoto e polveri, che mostrano valori superiori alla centralina di riferimento. Per quanto concerne la matrice "acque" il RAP ha analizzato in maniera approfondita gli aspetti legati alla sicurezza idraulica ed allo smaltimento delle acque reflue e meteoriche. A riguardo si ritiene utile ricordare che tutti i sistemi di gestione delle acque meteoriche dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 39 del PTA. L'analisi della matrice suolo / sottosuolo ha evidenziato, per l'ambito in esame, la presenza di materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa. Dall'analisi è emerso che la zona è classificata come Unità "A" relativamente alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi. In tale classificazione sono inserite:
 - Aree caratterizzate dalla presenza di alluvioni fluviali e fluvioglaciali a composizione prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, ad elevata permeabilità primaria;
 - Strati di alterazione superficiale di scarsa potenza;
 - Morfologia pianeggiante, con cigli e scarpate di terrazzi alluvionali, alvei e paleoalvei;
 - Dinamica geomorfologica prevalente: fluviale e fluvioglaciale;
 - Presenza di falda libera a profondità maggiore di 10 metri dal piano campagna.



L'area nella Variante n° 1 al PAT fa parte degli Ambiti di urbanizzazione consolidata individuati ai sensi della LRV n° 14/2017, pertanto l'accordo in variante non comporta consumo di suolo. La carta della naturalità del PI di Verona non evidenzia alcun elemento naturale da tenere in considerazione nella pianificazione dell'area. Il Comune di Verona vede a est la presenza del sito della rete Natura 2000 (Direttive 92/43/Cee e 2009/409/Cee), ZSC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine". L'area di intervento dista dal Sito circa 2 km. L'ambito di intervento non evidenzia caratteristiche significative a livello paesaggistico. Si tratta di una zona periurbana a sud di Verona, che presenta ancora parti non edificate all'interno di un tessuto fortemente antropizzato, costituito da un'importante area produttiva di interesse provinciale. Relativamente alla componente "agenti fisici", l'analisi svolta nel RAP non ha messo in luce particolari criticità. Riguardo al traffico veicolare la Variante al P.I. proposta dal Consorzio ZAI prevede anche la ricollocazione dell'arteria stradale di collegamento con via Gardesane (SP 5) presente nel P.I. Vigente come Nuovo Intervento. Lo Studio di Traffico prodotto comprende la verifica funzionale dei nodi principali (5 Intersezioni a raso) compresi nell'area di studio e delle corsie di accelerazione per l'immissione sulla Tangenziale Ovest (SS 12). Le verifiche sono state effettuate per l'ora di punta mattinata del giorno feriale medio 8,00-9,00, orario di massima punta per il traffico transitante sulla rete, come risulta dai rilievi di traffico effettuati ad hoc per lo studio effettuato. I risultati delle verifiche riassunte nelle seguenti Tabelle e riportati in dettaglio nella Relazione, evidenziano che i parametri geometrici e funzionali delle intersezioni e degli assi stradali afferenti soddisfano la vigente normativa e presentano Livelli di Servizio invariati e adeguati sia nello Stato di Progetto SdP0, quindi con l'aggiunta del nuovo traffico indotto senza modifiche alla viabilità, sia nello Stato di Progetto SdP1, scenario che prevede l'inserimento del nuovo collegamento ZAI 2 Basson con la SP5. La viabilità esistente e di progetto è quindi in grado di sostenere l'insediamento e di garantirne l'accessibilità e la sostenibilità sul piano viabilistico;

- l'analisi dei potenziali effetti /impatti è stata svolta avvalendosi di un approccio metodologico di tipo qualitativo, che ha stimato e valutato i potenziali effetti della trasformazione declinandoli per ciascuna delle matrici ambientali precedentemente caratterizzate. Le valutazioni effettuate, anche attraverso il supporto di studi specialistici, non hanno posto in risalto particolari criticità, stimando effetti complessivamente non significativi e formulando, con la finalità di minimizzare qualsiasi forma di impatto, opportune condizioni ambientali che dovranno essere fatte proprie in fase di attuazione della variante;

RILEVATO CHE i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati non hanno segnalato particolari problematiche;

Complessivamente, il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato rivela un sufficiente rispetto di quanto previsto dai *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12"*, di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., consentendo quindi alla competente Autorità Ambientale l'espressione del presente parere motivato di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma "3-bis" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di prevedere puntuali condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Verona.

Si evidenzia altresì come il presente parere motivato rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere e degli edifici esistenti, nonché delle azioni previste dalla presente proposta di Variante, la cui necessaria sussistenza e verifica di



legittimità e procedibilità stessa dell'istanza di Variante è demandata al Comune di Verona. Ciò premesso, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti comprensivi del RAP e con gli approfondimenti svolti in fase istruttoria, ritiene non sia complessivamente ragionevole attendersi particolari *"effetti ambientali significativi"* a carico della matrici ambientali, paesaggistiche ed antropiche considerate e che la proposta di Variante sia complessivamente coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele urbanistico - ambientali - paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario, subordinatamente al rispetto delle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nel RAP, nella *"Relazione Istruttoria Tecnica VInCA n. 234/2023"*, nonché con il rispetto di ulteriori condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Verona.

Il presente parere motivato di non assoggettabilità alla procedura di VAS non riguarda ambiti di trasformazione non presenti nella documentazione esaminata ed è quindi limitato a quanto evidenziato nella documentazione esaminata e in atti;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA, Capitale Naturale e NUVV in data 02 novembre 2023, dalla quale emerge che si propone di non assoggettare a VAS l'istanza relativa all'*"Accordo di Programma in Variante al Piano degli Interventi sull'area in località Zai Due Basson – Comparto di Via della Chimica nel Comune di Verona (VR)"*, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che vengano rispettate le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nella documentazione esaminata e comprensiva del RAP, nella *"Relazione Istruttoria Tecnica VInCA n. 234/2023"*, nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, nonché con il rispetto di specifiche indicazioni e condizioni ambientali di cui al presente parere motivato, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Verona;

ATTESO che il rispetto delle condizioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'*"Accordo di Programma in Variante al Piano degli Interventi sull'area in località Zai Due Basson – Comparto di Via della Chimica nel Comune di Verona (VR)"*, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato;



2. deve essere rispettato quanto indicato nel presente parere motivato;
3. deve essere ottemperato quanto previsto nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui alla presente proposta di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. devono essere recepiti gli esiti della *"Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 234/2023"*,
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1,8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali lungo il margine nordorientale dell'ambito, mediante l'integrazione ovvero la realizzazione di fasce arboreo-arbustive di ampiezza non inferiore a 5m dall'asse mediano del fusto, con struttura plurifilare e multiplana): *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lanius collurio*, *Falco columbarius*. In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali in corrispondenza del predetto margine dell'ambito, andranno attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
 2. di utilizzare nella realizzazione delle opere a verde specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);
 3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e



- altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
 5. in fase di attuazione, devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
 6. devono essere ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali e nella valutazione di incidenza ambientale;
 7. l'attuazione dell'accordo deve tendere all'innovazione, all'economia circolare e alla digitalizzazione, così come previsto dal "Green Deal europeo", dal programma "Industria 4.0" e dal PNRR, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Strategie nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Pertanto, con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", le trasformazioni dovranno essere orientate in modo tale da garantire la massima efficienza energetica, prevedendo l'installazione, sui tetti degli edifici e nei parcheggi, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'autoconsumo energetico;
 8. per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche si richiama, in questa sede, il rispetto di quanto sancito dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

A titolo generale si specifica che qualsiasi attività e/o trasformazione territoriale è comunque subordinata al rispetto di quanto decretato con DPCM del 01 dicembre 2022 relativamente all' "Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico delle Alpi orientali" e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022, prot. reg. n. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Il presente parere motivato di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell' "Accordo di Programma in Variante al Piano degli Interventi sull'area in località Zai Due Basson – Comparto di Via della Chimica nel Comune di Verona (VR)", non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è demandata al Comune di Verona, delle opere e degli edifici esistenti, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente istanza.

Fatte salve le modifiche eventualmente necessarie e finalizzate unicamente all'adeguamento alle prescrizioni impartite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale comunque consultati e che non comportano comunque una ri-adozione del presente "Accordo di Programma in Variante al Piano degli Interventi sull'area in località Zai Due Basson – Comparto di Via della Chimica nel Comune di Verona (VR)", qualsiasi modifica rispetto alla documentazione valutata e in atti e di cui



alla presente parere di non assoggettabilità a VAS, deve essere sottoposta, per la parte in variante a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Qualora in fase di approvazione del presente *"Accordo di Programma in Variante al Piano degli Interventi sull'area in località Zai Due Basson – Comparto di Via della Chimica nel Comune di Verona (VR)"* venissero assunte decisioni comportanti parti in variante aventi attinenza a questioni ambientali, le suddette parti in variante devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal comma 5, *"Art. 11 - Modalità di svolgimento"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *"5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

